

La direttiva del Consiglio 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi d'istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni⁽¹⁾, ha posto in essere un sistema generale per il riconoscimento delle qualifiche professionali mirante a garantire l'accesso alle professioni regolamentate nei vari Stati membri. Tale direttiva consente ai cittadini europei che siano pienamente qualificati ad esercitare una data professione nello Stato membro d'origine di accedere alla stessa professione in un altro Stato membro. La direttiva si applica soltanto quando il lavoratore migrante desidera perseguire in un altro Stato membro un'attività professionale regolamentata, vale a dire relativa ad una professione il cui esercizio è subordinato in forza di disposizioni giuridiche, regolamentari od amministrative al possesso di una qualifica specifica. Il lavoratore migrante deve essere in possesso di un diploma corrispondente alla definizione di cui all'articolo 1, lettera a) della direttiva, vale a dire un diploma od una serie di diplomi dai quali risulti che il titolare possiede le qualifiche professionali prescritte per intraprendere o continuare un'attività professionale regolamentata nello Stato membro in cui i diplomi sono stati ottenuti.

Alla luce di questi principi il rifiuto di riconoscere il diploma di master in questione può costituire un'infrazione alla direttiva 89/48/CEE soltanto se il riconoscimento del diploma stesso viene richiesto nell'intento di accedere ad una professione regolamentata in Grecia e se tale diploma conferisce al titolare il diritto di praticare una specifica professione nello Stato membro d'origine.

Il mancato riconoscimento del titolo accademico di specializzazione in questione può anche porre problemi nell'ambito dell'articolo 39 del trattato CE qualora, nel contesto dell'accesso al pubblico impiego, il titolo stesso non venga tenuto dalle autorità greche nella stessa considerazione in cui sono tenute qualifiche greche dello stesso livello.

Nel presente stadio di sviluppo del diritto comunitario il riconoscimento dei diplomi per finalità accademiche (vale a dire nell'intento di consentire alle persone di proseguire i loro studi in un altro Stato membro) rientra nelle competenze degli Stati membri. Non vi sono regole comunitarie che impongano il reciproco riconoscimento dei diplomi; ogni Stato membro è responsabile del proprio sistema educativo, inclusi i contenuti e le modalità organizzative. Attualmente non vi sono diplomi riconosciuti a livello europeo. Le università sono istituti autonomi e hanno la completa responsabilità del contenuto dei loro piani studi e del rilascio di diplomi e certificati agli studenti. Le autorità degli Stati membri hanno il diritto di subordinare l'accesso all'istruzione al riconoscimento accademico delle qualifiche e la facoltà di valutare se il contenuto dell'istruzione ricevuta dal titolare di un diploma corrisponda al livello prescritto dalla legislazione nazionale. Esse sono parimenti libere di stabilire le regole che disciplinano tale tipo di procedura, anche se in forza dell'articolo 12 del trattato CE sono tenute a non praticare alcuna discriminazione diretta od indiretta in funzione della nazionalità.

Le informazioni disponibili non consentono peraltro di stabilire se si sia avuta discriminazione di questo tipo.

⁽¹⁾ GU L 19 del 24.1.1989.

(2003/C 192 E/257)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0711/03
di Luigi Vinci (GUE/NGL) alla Commissione

(10 marzo 2003)

Oggetto: Ampliamento dell'aeroporto di Malpensa

Non ritiene la Commissione che le procedure per l'aggiudicazione degli appalti per l'ampliamento dell'aeroporto italiano di Malpensa siano in contrasto con la legislazione europea vigente, soprattutto quella relativa agli appalti pubblici e che i piani di ampliamento vadano assolutamente oltre la cubatura approvata nel progetto iniziale, configurandosi come vera e propria violazione del progetto iniziale? Non ritiene la Commissione che sia necessaria una procedura di valutazione dell'impatto ambientale (VIA) prima che partano i lavori?

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione

(14 aprile 2003)

Le informazioni fornite dall'onorevole parlamentare nella sua interrogazione scritta e nei numerosi documenti ad essa acclusi non consentono alla Commissione di determinare le eventuali violazioni della disciplina comunitaria degli appalti pubblici commesse dall'amministrazione aggiudicatrice SEA in

occasione dell'appalto dei lavori d'ampliamento dell'aeroporto della Malpensa. Con tutto ciò la Commissione desidera informare l'onorevole parlamentare della disponibilità dei suoi servizi (Direzione generale Mercato interno, Direzione Politica degli appalti pubblici) ad esaminare qualsiasi elemento supplementare atto a chiarire la natura e la portata della violazione della disciplina comunitaria degli appalti pubblici denunciata nell'interrogazione scritta di cui sopra.

La direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati⁽¹⁾, quale modificata dalla direttiva del Consiglio 97/11/CE del 3 marzo 1997⁽²⁾ e denominata nel seguito «la direttiva», dispone che prima di ottenere l'autorizzazione i progetti atti ad avere ripercussioni di rilievo sull'ambiente, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, siano oggetto di una valutazione del loro impatto. I progetti di cui all'allegato I di tale direttiva sono oggetto di una valutazione a norma degli articoli da 5 a 10. Per i progetti di cui all'allegato II gli Stati membri determinano, mediante a) un esame dei singoli casi ovvero b) soglie o criteri stabiliti dallo Stato membro interessato, se il progetto vada sottoposto ad una procedura di valutazione a norma degli articoli da 5 a 10.

Gli aeroporti la cui pista ha una lunghezza di 2 100 metri o più sono menzionati nell'allegato I della direttiva (classe 7a). Ogni modifica od estensione di progetti di cui all'allegato I od all'allegato II già autorizzati, realizzati od in fase di realizzazione che possa avere considerevoli ripercussioni negative sull'ambiente è ripresa nell'allegato II della direttiva (classe 13).

Per raccogliere informazioni in merito al caso in questione e valutare se ed in che misura siano state rispettate le summenzionate disposizioni del diritto comunitario la Commissione ha recentemente indirizzato alle autorità italiane una richiesta d'informazioni. Se ciò portasse alla luce una mancata ottemperanza alle disposizioni di cui sopra in rapporto al caso sollevato dall'onorevole parlamentare la Commissione non esiterà a prendere i provvedimenti del caso per garantire il rispetto del diritto comunitario avvalendosi delle facoltà conferite dall'articolo 211 del trattato CE.

⁽¹⁾ GU L 175 del 5.7.1985.

⁽²⁾ GU L 73 del 14.3.1997.

(2003/C 192 E/258)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0750/03
di Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE-DE) alla Commissione**

(5 marzo 2003)

Oggetto: I senzatetto nell'Unione europea

Il numero dei senzatetto è in continua crescita nell'Unione europea. L'associazione che raggruppa gli organismi nazionali operanti nel settore, la FEANSTA, stima che i senzatetto siano 3 milioni e che il 10% di essi di solito trascorre la notte all'addiaccio. L'entità di questo fenomeno varia a seconda del paese, anche se, in mancanza di dati statistici e di una precisa definizione, è difficile fotografare l'effettiva situazione e operare raffronti fra i diversi paesi,

Dispone la Commissione di studi su un fenomeno come questo che mette a repentaglio la coesione sociale e svisciva il nostro modello di società? Dispone inoltre di valutazioni delle politiche condotte dai diversi Stati membri a favore dei senzatetto? Intende attivarsi per affrontare il problema?

Risposta data dalla sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(31 marzo 2003)

La questione dei senzatetto costituisce un aspetto importante del metodo di coordinamento aperto nel campo della integrazione sociale. Nell'ambito dell'obiettivo 1 degli obiettivi comuni in materia di povertà ed emarginazione sociale, adottati in occasione del Consiglio europeo di Nizza nel dicembre 2000, è stato deciso di: «mettere in opera politiche tendenti a facilitare l'accesso per tutti ad alloggi sani e decenti e a servizi di base indispensabili ad una vita normale rispetto al contesto locale». Un obiettivo più specifico è stato deciso nell'ambito dell'obiettivo 2: «mettere in opera politiche tese a prevenire crisi familiari che possono portare a situazioni di esclusione sociale, come l'indebitamento, l'esclusione scolastica o la perdita dell'alloggio».